

Diritto penale internazionale

Il caso *Reverberi* e gli attuali limiti della collaborazione italiana alla punizione di crimini internazionali

Sommario: 1. Sentenze parallele: *Malatto* e *Reverberi*. – 2. La decisione della Corte d'appello di Bologna di non estradare Reverberi. – 3. Il ricorso in Cassazione e il preteso carattere *self-executing* dell'obbligo di estradare gli accusati di tortura. – 4. La sentenza di rigetto: «non può invocarsi l'imprescrittibilità ... di un reato che non c'è». – 5. Una questione di legittimità costituzionale? – 6. In conclusione: l'Italia 'porto sicuro' per gli accusati di tortura?

1. Con due distinte sentenze del 17 luglio 2014 la Corte di Cassazione ha reso definitivo il rifiuto di estradare in Argentina Carlos Luis Malatto e Franco Reverberi per fatti avvenuti, negli anni Settanta del secolo scorso, nel contesto della repressione dell'opposizione politica messa in atto dalla dittatura militare allora al potere.



Corte di cassazione (sezione VI penale), *Imp. Malatto*, sentenza del 17 luglio 2014, n. 43170; e *Imp. Reverberi*, sentenza del 17 luglio 2014, n. 46634 (www.cortedicassazione.it)

Per quanto si riferiscono a casi simili, le due vicende giudiziarie presentano nondimeno alcune rilevanti differenze. Sono diverse, innanzitutto, le tappe che hanno condotto, nell'uno e nell'altro caso, al rifiuto italiano. Nel caso *Malatto* la Corte d'appello dell'Aquila ha accolto la richiesta di estradizione della Repubblica Argentina ma la Suprema Corte ha annullato la decisione (Corte di Cassazione (sezione VI penale), sentenza del 17 luglio 2014, n. 43170). Nel caso *Reverberi*, invece, la Corte d'appello di Bologna ha respinto la domanda di estradizione e la Suprema Corte, rigettando il ricorso della Repubblica Argentina, ha confermato il rifiuto (Corte di Cassazione (sezione VI penale), sentenza del 17 luglio 2014, n. 46634).

Diverse, inoltre, sono le questioni che la Corte di Cassazione approfondisce con riferimento all'uno e all'altro caso. Nel caso *Malatto*, l'annullamento della decisione favorevole all'estradizione è dovuta alla circostanza che sarebbe mancata, nella richiesta dell'Argentina, l'indicazione dei gravi indizi di colpevolezza dell'estradando. La Corte di appello dell'Aquila, peraltro, nel concedere l'estradizione, aveva motivato la propria decisione – oltre che in ragione dell'esistenza, a suo avviso, dei presupposti indicati nella Convenzione di estradizione in vigore tra i due paesi – anche in considerazione del fatto che Malatto sarebbe stato accusato di reati imprescrittibili (non solo in Argentina, ma anche in Italia, «in applicazione di principi di carattere consuetudinario che sono stati recepiti dallo Stato italiano»). L'esame di questo ulteriore argomento, tuttavia, non viene svolto dalla Suprema Corte in quanto superfluo ai fini della decisione.

Nel caso *Reverberi*, la Corte d'appello di Bologna tiene conto, in sostanza, degli stessi elementi presi in considerazione, con riferimento al caso *Malatto*, dalla Corte d'appello dell'Aquila. L'indicazione degli indizi di colpevolezza viene giudicata, però, non conforme a quanto richiesto dalle norme in vigore. Inoltre – chiariscono i giudici bolognesi – i reati che qualificano nel nostro ordinamento i fatti su cui è basata la richiesta sono tutti

prescritti. La Suprema Corte affronta per prima, questa volta, la questione della prescrizione, giungendo alla medesima conclusione negativa della Corte d'appello. Essendo tale motivo sufficiente a rigettare il ricorso, si ritiene inutile affrontare la questione degli indizi di colpevolezza.

Dunque, le due sentenze si completano a vicenda, essendo ciascuna incentrata su una delle questioni principali che si pongono in entrambi i casi. La decisione nel caso Reverberi, alla quale è dedicato questo commento (sul caso *Malatto* si vedano M. Castellaneta, "Crimini contro l'umanità: la Cassazione nega l'estradizione in Argentina", disponibile su www.marinacastellaneta.it, e A.L. Valvo, "Nota alla sentenza n. 43170/14 del 17 luglio 2014 della Sesta sezione penale della Corte di Cassazione", in *Koreuropa. Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea dell'Università Kore di Enna*, 5, in www.koreuropa.eu), presenta a nostro avviso un interesse speciale perché mette in evidenza i limiti a cui va incontro il nostro paese, stante la legislazione attualmente in vigore, nel rispettare i propri obblighi internazionali di punizione di un crimine di rilevanza internazionale. Più precisamente, mostra come tali limiti non investano soltanto – come confermato da più di una vicenda giudiziaria interna – l'obbligo di punire in maniera adeguata i responsabili di atti di tortura, ma anche quello di offrire la necessaria collaborazione ad altri Stati che siano intenzionati a farlo.

2. I fatti oggetto dell'indagine avviata nei confronti di Franco Reverberi dalla magistratura argentina consistono nella partecipazione a maltrattamenti che avrebbero subito detenuti per ragioni politiche, nel 1976, nei centri di detenzione clandestina del Corpo della Fanteria della Polizia di Mendoza e nelle prigioni della cosiddetta *Casa Departamental*. I maltrattamenti in questione rientrano, secondo gli inquirenti, nelle previsioni degli articoli 144 *ter* e 46 del Codice penale argentino, il primo dei quali punisce con pene severe (la detenzione dagli otto ai venticinque anni, oltre all'interdizione perpetua dai pubblici uffici) il funzionario pubblico che commetta, nei confronti di chi sia legittimamente o illegittimamente privato della sua libertà personale, «cualquier clase de tortura». La punizione è aumentata se la tortura provoca alla vittima lesioni permanenti o la morte. «Por tortura – si precisa ancora nella norma – se entenderá no solamente los tormentos físicos, sino también la imposición de sufrimientos psíquicos, cuando éstos tengan gravedad suficiente». Quanto all'art. 46, questo fa parte delle norme del *Código penal* che puniscono le forme di partecipazione criminale, e stabilisce pene ridotte da un terzo alla metà rispetto a quella inflitta all'autore principale. Oltre a qualificare gli atti per i quali è indagato Reverberi come partecipazione al reato di 'tortura', le autorità argentine precisano, nella richiesta di estradizione, che in quanto 'delitti di lesa umanità' questi sono imprescrittibili nell'ordinamento giuridico di quel paese.

La sentenza della Corte d'appello di Bologna stabilisce in primo luogo che, dal momento che la Convenzione tra Italia e Argentina nulla dispone in ordine alla valutazione degli indizi di colpevolezza, si debba applicare l'art. 705 del codice di procedura penale, relativo all'estradizione extra-convenzionale. E poiché «non sono indicati nella richiesta gli indizi né sono evocate le ragioni per le quali si ritiene probabile che il Reverberi abbia commesso i reati oggetto di estradizione ... », la richiesta, alla stregua di tale norma, viene rigettata (nel ricorso avverso la decisione della Corte d'appello si sostiene invece l'inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 705 c.p.p., dal momento che sarebbero indicati espressamente nella Convenzione italo-argentina i documenti necessari e sufficienti a legittimare una richiesta di estradizione. La Corte di Cassazione, peraltro, ha ritenuto l'esame di questo argomento superfluo ai fini della propria decisione).

La seconda ragione della mancata concessione dell'extradizione è dovuta, come si è accennato, alla prescrizione dei reati che qualificano nell'ordinamento italiano i fatti posti alla base della richiesta. Mentre, infatti, l'imprescrittibilità nell'ordinamento della parte richiedente non viene messa in discussione dall'autorità giudiziaria italiana, la descrizione dei fatti attribuiti a Reverberi porta a considerare questi ultimi, secondo il nostro ordinamento, come reati di lesione personale e di sequestro di persona aggravati, per i quali la prescrizione è ampiamente decorsa. Viene meno, di conseguenza, secondo la Corte d'appello, il presupposto di cui all'art. 7 della Convenzione di estradizione italo-argentina, che esclude l'obbligo di estradizione «se secondo la legge della Parte richiedente o della Parte richiesta l'azione penale o la pena siano prescritte» (corsivo aggiunto).

3. Il ricorso della Repubblica argentina contro la decisione di non estradare Reverberi, dopo avere richiamato l'insieme degli atti internazionali dai quali derivano obblighi di prevenzione e punizione della tortura, le norme della Costituzione che tutelano i diritti fondamentali della persona e quelle che disciplinano i rapporti fra ordinamento interno e norme internazionali, si sofferma in particolare sulla questione dell'adattamento del nostro ordinamento alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altri trattamenti crudeli, disumani o degradanti del 1984. Viene richiamato in proposito l'ordine di esecuzione contenuto nella legge 3 novembre 1988, n. 498 (Legge 3 novembre 1988, n. 498, recante "Autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, firmata a New York il 10 dicembre 1984"). Si fa quindi riferimento a un passaggio della relazione di accompagnamento a tale legge nel quale si richiama l'obiettivo proprio della Convenzione di fare in modo che «il territorio degli Stati parte ... non [sia] un 'porto sicuro' per le persone che abbiano inflitto torture o per i loro complici». Si dà atto, infine, della circostanza che «il nostro Paese non abbia ancora provveduto a configurare una autonoma fattispecie delittuosa corrispondente alla definizione di tortura delineata dalla Convenzione Onu del 1984, in aperta violazione delle obbligazioni assunte in sede di ratifica».

Il tentativo che si vuole compiere attraverso il ricorso è quello di superare gli ostacoli derivanti dall'incompletezza dell'adattamento italiano alla Convenzione contro la tortura, e in particolare dalla lacuna da ultimo ricordata, attribuendo carattere di norme *self-executing* e natura processuale a talune disposizioni della stessa Convenzione. Rispetto a queste – si sostiene – sarebbe sufficiente, affinché trovino applicazione nell'ordinamento interno, l'ordine di esecuzione, ossia l'adattamento mediante rinvio, non essendo l'introduzione nell'ordinamento statale di norme *ad hoc* necessaria. Inoltre, dato il loro carattere processuale, l'adattamento a tali disposizioni non incontrerebbe l'ostacolo di cui all'art. 25 della nostra Costituzione che impone di rispettare il principio di legalità, e introduce di conseguenza una riserva di legge, per le sole norme penali di carattere sostanziale.

Le norme richiamate nel ricorso sono quella di cui all'art. 8, par. 1 della Convenzione, in base alla quale: «Le trasgressioni di cui all'articolo 4 sono a pieno diritto incluse in ogni trattato di estradizione tra gli Stati parte. Gli Stati parte si impegnano ad includere dette trasgressioni in qualsiasi trattato di estradizione che verrà concluso fra loro»; e quella di cui all'art. 7, par. 1, secondo cui «Lo Stato parte, sul territorio sottoposto alla cui giurisdizione il presunto autore di una violazione di cui all'art. 4 è rinvenuto, se non lo estrada, sottopone il caso, nei casi previsti all'art. 5, alle sue autorità competenti per l'esercizio dell'azione penale». Il loro combinato disposto – che renderebbe la tortura un reato estra-
stradabile e imporrebbe l'extradizione per fatti costituenti tortura ogni volta che non sia esercitata l'azione penale – costituirebbe «una disposizione di natura meramente proces-

suale e *self-executing*, ovvero direttamente applicabile senza necessità di ulteriori specificazioni da parte del legislatore, in presenza di una richiesta di estradizione da parte di uno Stato parte della Convenzione contro la tortura». Tale norma avrebbe «pieno vigore all'interno del nostro Stato, non incontrando il limite invalicabile posto dall'art. 25 Cost., *nullum crimen, nulla poena sine lege*, che si applica solo alle norme penali sostanziali». In breve, secondo il ricorso, «[n]egli obblighi internazionali, nei rapporti interstatuali, gli autori di fatti che costituiscono tortura, secondo la definizione contenuta nella Convenzione, che si trovino in uno Stato parte, devono sempre essere estradati e ciò a prescindere dalla previsione nazionale di un reato di tortura *ad hoc* o dell'avvenuta prescrizione dei reati astrattamente configurabili per episodi di tortura».

4. Nel rigettare il ricorso la Corte di Cassazione rimprovera alla ricostruzione effettuata nello stesso di non avere considerato «un dato essenziale e cioè che nell'ordinamento italiano non è previsto un reato specifico di tortura». La circostanza che il divieto di tortura sia oggetto di una norma internazionale cogente – precisa la Suprema Corte – non supera questo ostacolo, non essendo «sufficiente per ritenere che l'ordinamento nazionale abbia adottato il reato di tortura». E la ratifica della Convenzione contro la tortura non cancella la circostanza che «l'Italia non ha assolto l'obbligo dell'incriminazione, imposto dall'art. 4 della Convenzione del 1984, dei fatti costituenti tortura come specificamente indicati dallo stesso strumento convenzionale (art. 1)».

La Corte di Cassazione è peraltro assai severa nella sua valutazione dell'inadeguato adattamento del nostro ordinamento agli obblighi internazionali di punizione della tortura. «Non può farsi a meno di rilevare – si legge nella sentenza – come l'inadempienza dell'Italia nell'adeguarsi agli obblighi della Convenzione ONU crei una situazione paradossale, in cui un reato come la tortura, considerato a livello internazionale *delictum juris gentium*, che a determinate condizioni può configurare anche un crimine contro l'umanità, per l'ordinamento italiano non è un reato specifico» (la perdurante assenza di un reato specifico di tortura nel nostro ordinamento è stata oggetto di ripetute osservazioni critiche da parte sia dei *treaty bodies* che dei *Charter bodies* del sistema delle Nazioni Unite. I Governi italiani che si sono succeduti negli ultimi vent'anni si sono 'difesi', da una parte, sostenendo la tesi, sempre meno convincente e ormai decisamente minoritaria, secondo la quale l'introduzione di una fattispecie specifica non sarebbe dovuta ai sensi della Convenzione; dall'altra, affermando che il Parlamento sarebbe stato in procinto di introdurre la fattispecie in questione (un argomento divenuto poco credibile con il passare degli anni). Per ulteriori approfondimenti ci permettiamo di rinviare al nostro «L'attuazione in Italia degli obblighi internazionali di repressione della tortura», in *Rivista di Diritto Internazionale* 1999, p. 463 ss.). Per 'paradossale' che possa essere, tale situazione ha nondimeno come conseguenza apparentemente inevitabile che, «non esistendo il reato di tortura, i ragionamenti condotti dal ricorrente in ordine alla sua imprescrittibilità risultano privi di oggetto».

In un passaggio successivo viene chiarito ulteriormente perché è necessario, allo scopo di introdurre il reato di tortura, utilizzare il procedimento ordinario di adattamento: «Le norme contenute nella Convenzione ONU necessitano di essere adattate ed implementate per essere introdotte nell'ordinamento interno, non essendo sufficiente a questi fini la semplice ratifica ed esecuzione: in altri termini è necessario che vengano introdotte specifiche disposizioni legislative al riguardo, trattandosi di materia penale in cui vige il principio costituzionale stabilito dall'art. 25, comma 2, Cost., secondo cui *nullum crimen, nulla poena sine lege*. Nel nostro sistema, proprio in base al principio contenuto nel citato

art. 25, comma 2 Cost., non è possibile che una nuova norma incriminatrice entri nell'ordinamento penale per via consuetudinaria, seppure attraverso una norma di *jus cogens* valevole per tutti gli Stati della comunità internazionale ... È quindi necessaria una legge che traduca il divieto internazionale di tortura in una fattispecie di reato, definendone i contenuti e stabilendo la pena, che potrà determinare anche il regime temporale della prescrizione» (per la precisione, in questo caso il punto non è quello dell'ingresso nel nostro ordinamento di una norma 'per via consuetudinaria', né tantomeno quello del carattere generale, ed eventualmente cogente, del divieto internazionale di tortura, bensì soltanto quello dell'inidoneità, al fine di introdurre in reato di tortura, del rinvio contenuto in un ordine di esecuzione).

La conclusione è che «nella attuale situazione normativa non può invocarsi ... l'imprescrittibilità della tortura, cioè di un reato che non c'è»; e che l'assenza di questo, e la conseguente necessità di qualificare i fatti oggetto d'indagine come sequestro di persona e lesioni, reati da tempo prescritti, fa venire meno una delle condizioni essenziali per la concessione dell'estradizione, quella della doppia incriminazione.

5. Il ricorso avverso la decisione di negare l'estradizione di Reverberi si fonda anche su un altro argomento, al quale conviene fare un accenno. Si sostiene che la Corte d'appello, qualora non avesse condiviso la ricostruzione fondata sul carattere *self-executing* delle norme di cui agli articoli 7 e 8 della Convenzione contro la tortura, avrebbe dovuto sollevare una questione di legittimità costituzionale della legge 19 febbraio 1992, n. 219, recante ordine di esecuzione della Convenzione di estradizione tra Italia e Argentina, (v. l. 19 febbraio 1992, n. 219, recante ordine di esecuzione della Convenzione di estradizione tra Italia e Argentina, firmata Roma il 9 dicembre 1987, in *Gazzetta ufficiale* n. 58 del 10 marzo 1992) per contrasto con questi ultimi. Non prevedendo la possibilità di concedere l'estradizione per il reato di tortura dietro richiesta di un altro Stato parte della Convenzione del 1984, la legge in questione avrebbe infatti comportato una violazione dell'art. 117 della Costituzione.

Nel respingere anche questo argomento, la Suprema Corte sostiene che questo si basa su un presupposto errato, ovvero che il nostro ordinamento non consenta l'estradizione per fatti di tortura (sia pure qualificati diversamente). Nel caso in esame – si fa presente nella sentenza – il rifiuto non si è basato su una siffatta impossibilità, ma unicamente sul decorso della prescrizione e sulla conseguente assenza della condizione della doppia incriminazione.

Quest'ultimo ragionamento non convince pienamente. Ci sembra che laddove il diritto interno dovesse limitare (e non solo escludere del tutto), eventualmente attraverso la previsione di un termine di prescrizione breve, la possibilità di estradare per fatti di tortura in maniera non compatibile con l'obbligo di cui all'art. 7 della Convenzione del 1984 (norma che – lo ricordiamo – si propone di realizzare lo scopo della Convenzione di non permettere in alcun modo la creazione di 'porti sicuri' per persone accusate di atti di tortura), una violazione dell'art. 117 della Costituzione non sia da escludere. Allo stesso modo, non ci pare da escludere che, dall'operare di limiti di diritto interno alla possibilità di estradare per fatti di tortura, una violazione dell'art. 117 possa discendere con riferimento all'art. 8, par. 1 della Convenzione, che stabilisce, come ricordato in precedenza, che «[g]li Stati parte si impegnano ad includere dette trasgressioni [le violazioni di cui all'art. 4] in qualsiasi trattato di estradizione che verrà concluso fra loro». La stipulazione e l'esecuzione, in un momento successivo all'entrata in vigore della Convenzione contro la tortura per entrambi gli Stati, di un accordo bilaterale di estradizione che s'inserisce in un

contesto normativo nel quale la possibilità che l'estradizione per fatti di tortura abbia luogo è fortemente limitata, e che non contempla tale inclusione, è certamente in conflitto con lo spirito, se non anche con la lettera, della Convenzione del 1984.

Non vale la pena approfondire ulteriormente tali ipotesi. La Suprema Corte, infatti, richiamando in proposito una propria sentenza recente (Corte di Cassazione (sezione V penale), *Imp. Luperi*, sentenza del 5 luglio 2012, n. 38085: si tratta di una sentenza relativa a uno dei capitoli dei c.d. 'fatti di Genova' del 2001, quello relativo ai maltrattamenti inflitti nella scuola Diaz; si vedano in proposito V. Zanetti, "La tortura dalle parti di Bolzaneto e della Diaz. Il legislatore negligente, gli obblighi internazionali e la Corte costituzionale", in *Studium Iuris* 2012, p. 430 ss.; A. Pugiotto, "Repressione penale della tortura e Costituzione: anatomia di un reato che non c'è", in *Diritto penale contemporaneo* 2014, p. 129 ss.), ha rilevato come sarebbe stata *in ogni caso* preclusa alla Corte Costituzionale una pronuncia «il cui effetto sia di introdurre nuove fattispecie criminose, di estendere quelle esistenti a casi non previsti o, comunque, di incidere *in peius* sulla risposta punitiva o su aspetti inerenti alla punibilità, aspetti fra i quali, indubbiamente, rientrano anche quelli inerenti la disciplina della prescrizione».

L'inevitabile punto di arrivo è, ancora una volta, che soltanto il legislatore può porre rimedio alla 'situazione paradossale' di un *delictum juris gentium* che nel nostro ordinamento non è previsto come reato specifico.

6. Non è la prima volta che la mancata previsione di una fattispecie di reato specifica impedisce alla giustizia di fare il proprio corso con riferimento a episodi, pretesi o accertati, di tortura. E non è la prima volta che viene chiamata a occuparsi della questione la Corte di Cassazione (nel 2012, ad esempio, quest'ultima ha preso in esame una vicenda relativa a gravi maltrattamenti ripetutamente inflitti a due detenuti nel carcere di Asti, i cui responsabili non erano stati puniti a causa dell'avvenuta prescrizione dei reati. La Suprema Corte, alla quale si era rivolta la Procura chiedendo che i fatti venissero qualificati anche in base a un'ipotesi di reato ulteriore rispetto a quella applicata dal giudice, pur affermando di condividere l'argomentazione della pubblica accusa sull'ammissibilità del cumulo, ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse, dal momento che neppure la differente qualificazione proposta avrebbe portato, sempre a causa dell'avvenuta prescrizione, alla punizione dei responsabili: cfr. Corte di Cassazione (sezione VI penale), *Imp. B.C. S.M.*, sentenza del 21 maggio 2012, n. 30780). Nel caso *Reverberi*, però, l'epilogo della vicenda consiste nel rigetto di una richiesta di estradizione da parte di un *altro* Stato e nella conseguente impossibilità per quest'ultimo, pur essendo fortemente motivato a 'fare i conti' con il proprio passato, di assicurare alla giustizia persone accusate di una violazione assai grave dei diritti umani (si segnala in proposito come il Ministero della Giustizia argentino abbia istituito un «Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas Ordenada por la Justicia. Delitos de Lesa Humanidad» e offra ricompense in denaro a coloro che forniscono informazioni utili alla cattura delle persone incluse in un apposito elenco di ricercati: cfr., in proposito, www.jus.gob.ar/la-justicia-argentina/programa-buscar/delitos-de-lesa-humanidad.aspx). A non essere rispettato in questo caso, in altre parole, non è, quantomeno in prima battuta, l'obbligo di cui all'art. 4 di prevedere come reati e punire in maniera adeguata gli atti di tortura rientranti nella definizione dell'art. 1. A essere violato è in primo luogo l'obbligo di cui all'art. 7 di estradare «il presunto autore di una violazione prevista all'art. 4» laddove lo Stato parte non «sotto[pon]ga il caso, nei casi previsti all'art. 5, alle sue autorità competenti per l'esercizio dell'azione penale».

Tuttavia, ciò che ha impedito, nel caso di specie, il rispetto da parte italiana dell'obbligo di estradare è proprio il mancato adattamento all'obbligo di cui all'art. 4, presupposto di fatto del rispetto dell'obbligo di estradare. È certamente vero, infatti – come suggerisce la Suprema Corte – che la ragione del rifiuto di estradare Reverberi in Argentina è costituita propriamente dal decorso del termine di prescrizione per i reati generici utilizzati in mancanza di un reato di tortura – e non dalla mancanza del reato di tortura di per sé. Altrettanto vero, però, è che l'unico modo per fare sì che l'estradizione di un accusato di atti di tortura non sia impedita da tale ostacolo sia proprio quello di introdurre una fattispecie specifica (imprescrittibile o, come minimo, sottoposta a un termine di prescrizione assai lungo); una misura indispensabile, dunque, non solo al rispetto dell'obbligo di cui all'art. 4 ma altresì di quello di cui all'art. 7.

Si aggiunga che l'assenza di una fattispecie specifica di tortura costituisce un ostacolo anche all'adempimento dell'obbligo, alternativo rispetto a quello di estradare, di sottoporre il caso alle autorità competenti per l'esercizio dell'azione penale. Quest'ultimo – è bene precisare – prevede che ciò avvenga «nei casi previsti dall'art.5» della Convenzione, il quale stabilisce che ciascuno Stato parte alla Convenzione «prende le misure necessarie per affermare la sua giurisdizione a conoscere dei reati indicati nell'articolo 4», non solo sulla base del criterio territoriale, di quello della nazionalità del presunto autore ed eventualmente di quello della nazionalità della vittima, ma anche sulla base del criterio c.d. universale. Ebbene, il nostro ordinamento – con l'unica norma di adattamento c.d. ordinario contenuta nella legge n. 498 del 1988 – contempla la possibilità di esercitare la giurisdizione per fatti di tortura sulla base di tutti i criteri previsti dalla Convenzione (adempiendo in tal modo all'obbligo di cui all'art. 5 di quest'ultima). L'ampliamento, attraverso una norma *ad hoc*, dei criteri di giurisdizione penale applicabili per fatti di tortura, appare peraltro sostanzialmente inutile, e destinato a rimanere lettera morta, in mancanza di una fattispecie di riferimento i cui termini di prescrizione non costituiscano un ostacolo insuperabile, oltre che al *dedere*, anche allo *judicare*.

In definitiva, per rispettare l'obbligo di punire adeguatamente gli atti di tortura e rifiutare, allo stesso tempo, di essere un 'porto sicuro' per coloro che altri Stati sono intenzionati a punire per tali atti, l'unica via possibile è quella dell'introduzione di un reato specifico da parte del legislatore (sulla vicenda dei tentativi di introdurre il reato di tortura nell'ordinamento italiano si vedano, oltre agli scritti già citati, anche C. Fioravanti, "Divieto di tortura e ordinamento italiano: sempre in contrasto con obblighi internazionali?", in *Quaderni Costituzionali* 2004, p. 555 ss. e A. Marchesi, "Implementing the UN Convention Definition of Torture in Criminal Law (with Reference to the Special Case of Italy)", in *Journal of International Criminal Justice* 2008, p. 195 ss.)

Antonio Marchesi*

* Professore associato di Diritto internazionale nell'Università degli Studi di Teramo, amarchesi@unite.it.

L'autore desidera ringraziare gli avvocati Marta Lucisano e Arturo Salerni per la sollecitudine con la quale hanno messo a disposizione la documentazione rilevante e per l'interessante scambio di opinioni sul caso oggetto di questa nota.

ABSTRACT. The Reverberi Case and the Current Limits of Italian Cooperation in the Punishment of International Crimes

Following a decision of the Court of Cassation, Italy's refusal to extradite Mr. Reverberi to Argentina, to be tried for participation in acts of torture, has become final. The Court rejected a request by Argentina to reverse a previous decision to deny Reverberi's extradition. This request was based on the argument that the obligation to extradite in the UN Convention Against Torture is self-executing and of a procedural nature, and can therefore be implemented even without the adoption by Italy of *ad hoc* domestic legislation. The Court of Cassation's response is that, in the absence of a specific offence of torture, which has yet to be introduced into Italian criminal law, acts amounting to torture must be qualified as other (lesser) criminal offences and that, having the facts in the present case occurred many years ago, the statute of limitations inevitably leads to denial of extradition (on account of the double criminality rule). In fact, on account of the statute of limitations, neither extradition or prosecution for acts of torture occurred in the past is usually possible under current Italian legislation. Only the legislative branch (not the judiciary) can fill this gap and avoid its consequences by adopting *ad hoc* legislation introducing a specific offence of torture.

Keywords: extradition; torture; self-executing; statute of limitations; impunity; safe haven.